



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 3 seconda frase

³ È ammesso per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.

Titolo prima dell'art. 59

Capitolo 9: Documenti di viaggio, visti di ritorno in Svizzera e limitazioni per i viaggi all'estero

Art. 59 rubrica, cpv. 4–6

Rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno

⁴ Può essere rilasciato un documento di viaggio anche ai seguenti stranieri sprovvisti di documenti:

- a. a una persona titolare di un permesso di dimora o di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;

RU

¹ RS 142.20, RU 2019 1413

- b. a un richiedente l'asilo, uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione se l'interessato è autorizzato in via eccezionale a recarsi nello Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 59d capoverso 2 oppure in un altro Stato secondo l'articolo 59e capoverso 2 o 3;
- c. a un richiedente l'asilo o un richiedente l'asilo oggetto di una decisione d'asilo negativa passata in giudicato, per preparare la propria partenza dalla Svizzera o in vista della sua partenza definitiva.

⁵ La SEM può rilasciare un'autorizzazione al ritorno (visto di ritorno in Svizzera) a uno straniero ammesso provvisoriamente o a una persona bisognosa di protezione se:

- a. è titolare di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera, emesso dal suo Stato d'origine o di provenienza, e
- b. l'interessato è autorizzato in via eccezionale a recarsi nello Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 59d capoverso 2 oppure in un altro Stato secondo l'articolo 59e capoverso 3.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce le modalità per il rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno in Svizzera.

Art. 59d Divieto per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione di recarsi nello Stato d'origine o di provenienza

¹ I richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d'origine o di provenienza.

² La SEM può autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a recarsi nello Stato d'origine o di provenienza se necessario per preparare la partenza autonoma definitiva. Il Consiglio federale stabilisce i presupposti.

³ Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l'articolo 59c.

Art. 59e Divieto per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione di recarsi in altri Stati

¹ I richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi in uno Stato che non sia il loro Stato d'origine o di provenienza.

² In via eccezionale, la SEM può autorizzare un richiedente l'asilo a effettuare un viaggio secondo il capoverso 1 se la procedura d'asilo o di allontanamento lo richiede.

³ In presenza di particolari motivi personali può autorizzare in via eccezionale uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a effettuare un viaggio secondo il capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce i presupposti. Tuttavia, se la SEM ha pronunciato un divieto secondo l'articolo 59c capoverso 1 seconda frase, la stessa può autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente

te o una persona bisognosa di protezione a effettuare un viaggio secondo il capoverso 1 unicamente per motivi gravi (art. 59c cpv. 2).

⁴ Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l'articolo 59c.

Art. 83 cpv. 9^{bis} e 9^{ter}

^{9bis} Se l'ammissione provvisoria si estingue a causa di un viaggio non autorizzato nello Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 84 capoverso 4 lettera c, durante tre anni non può essere concessa una nuova ammissione provvisoria.

^{9ter} Se un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione si reca nello Stato d'origine o di provenienza, durante tre anni dal ritorno in Svizzera non può essere concessa l'ammissione provvisoria.

Art. 84 cpv. 4, 4^{bis} e 5

⁴ L'ammissione provvisoria si estingue se lo straniero ammesso provvisoriamente:

- a. presenta domanda d'asilo in un altro Stato;
- b. ottiene un permesso di soggiorno in Svizzera oppure un diritto di soggiorno in un altro Stato;
- c. si reca senza autorizzazione nello Stato d'origine o di provenienza, salvo se rende verosimile di esservi stato costretto;
- d. permane per oltre due mesi senza autorizzazione in uno Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza; oppure
- e. notifica la propria partenza e lascia il Paese.

^{4bis} Il capoverso 4 lettere c e d non si applica ai rifugiati ammessi provvisoriamente.

⁵ Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato d'origine o di provenienza.

Art. 85 cpv. 3, 4, 7–8

Abrogati.

Art. 85a cpv. 1, 2 e 3^{bis}

¹ Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. In caso di attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22). Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l'articolo 61 LAsi².

² RS 142.31

² Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d'impiego. La notifica deve indicare in particolare:

- a. l'identità e il salario della persona esercitante l'attività lucrativa;
- b. l'attività lucrativa esercitata;
- c. il luogo di lavoro.

^{3bis} In caso di attività lucrativa indipendente, spetta all'interessato notificare la propria attività. La notifica deve indicare in particolare i dati secondo il capoverso 2.

Art. 85b Cambiamento di Cantone

¹ Lo straniero ammesso provvisoriamente che desidera trasferire il proprio domicilio in un altro Cantone deve presentare alla SEM una domanda di cambiamento di Cantone.

² Il cambiamento di Cantone è autorizzato:

- a. per proteggere l'unità della famiglia; oppure
- b. se la salute dello straniero ammesso provvisoriamente o di un'altra persona è messa gravemente in pericolo.

³ Se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita un'attività lucrativa di durata indeterminata o assolve una formazione professionale di base in un altro Cantone, il cambiamento di Cantone è inoltre autorizzato se:

- a. l'interessato non percepisce prestazioni dell'aiuto sociale né per sé né per i propri familiari; e
- b. il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza.

⁴ In presenza di motivi secondo l'articolo 83 capoverso 7 lettera a o b il cambiamento di Cantone secondo i capoversi 2 e 3 non è autorizzato.

⁵ Il cambiamento di Cantone di rifugiati ammessi provvisoriamente è retto dall'articolo 37 capoverso 2.

Art. 85c Ricongiungimento familiare

¹ I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente possono raggiungerli e beneficiare dell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

- a. coabitano con essi;
- b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni;
- c. la famiglia non dipende dall'aiuto sociale;
- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

- e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC³ né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

² Ai fini della concessione dell'ammissione provvisoria, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

³ La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2.

⁴ Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 1 rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 CC⁴, la SEM informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Art. 120 cpv. 1 lett. h

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza

- h. si reca all'estero senza autorizzazione (art. 59d e 59e).

Art. 122d Rifiuto del rilascio del documento di viaggio e del visto di ritorno in Svizzera

Se il richiedente l'asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione si reca senza autorizzazione in uno Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza (art. 59e), durante tre anni dal ritorno in Svizzera la SEM può rifiutare di rilasciare all'interessato un documento di viaggio o un visto di ritorno in Svizzera.

Art. 126e Disposizioni transitorie della modifica del...

¹ Alle domande di rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno in Svizzera presentate da richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione prima dell'entrata in vigore della modifica del xxx si applica il diritto previgente.

² Se all'entrata in vigore della modifica del xxx un richiedente l'asilo, uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione soggiorna all'estero senza un documento di viaggio valido o un visto di ritorno in Svizzera valido, si applica il diritto previgente.

II

³ RS 831.30

⁴ RS 831.210

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

..

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato
(n. II)*

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 26 giugno 1998 sull'asilo⁵ è modificata come segue:

Art. 61 cpv. 1

¹ Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo, i rifugiati ammessi provvisoriamente e i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁶ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁷ sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI⁸).

Art. 79 lett. e

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta:

- e. si è recata senza autorizzazione nello Stato d'origine o di provenienza, salvo se rende verosimile di esservi stata costretta.

⁵ RS 142.31

⁶ RS 311.0

⁷ RS 321.0

⁸ RS 142.20